

ASSOCIAZIONE AMICI DEL BANCO

Sede legale: Via Moleschott,16 – Coice Fiscale 92081690908

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

(Nuovo testo risultante dalle modifiche apportate dall'Assemblea Generale dei Soci del 24 maggio 2003)

Articolo 1 - Scopi e finalità — Il Consiglio di Amministrazione, in armonia con gli indirizzi programmatici annuali espressi dall'Assemblea, promuove ogni iniziativa ritenuta utile per realizzare gli scopi e le finalità richiamate all'art. 2 dello Statuto, avvalendosi della collaborazione dei soci, costituiti ove occorra anche in gruppi di lavoro.

Il Consiglio di Amministrazione promuove inoltre ogni utile intesa e collaborazione, anche a mezzo di convenzioni, con soggetti terzi il cui contributo sia ritenuto utile per il perseguimento dei fini sociali.

Gli indirizzi programmatici per il conseguimento degli scopi sociali del nuovo esercizio, elaborati dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile, sentiti i Consigli Direttivi delle Sezioni, sono trasfusi in un apposito progetto operativo annuale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 2 - Gestione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta dell'albo dei soci, secondo la classificazione dell'art. 4 dello Statuto.

L'Albo deve, in particolare, contenere l'annotazione aggiornata dei versamenti delle quote associative annuali dovute dai singoli soci, anche ai fini dell'accertamento del diritto di voto in assemblea, secondo la previsione dell'art. 8 dello Statuto.

Articolo 3 - Rimborsi spese. Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea dei soci la tabella dei rimborsi forfettari delle spese di trasferta, che sarà redatta secondo i criteri e gli indirizzi adottati di volta in volta dal Banco per il proprio personale.

Articolo 4 - Funzionamento dell'Assemblea. All'atto dell'apertura dei lavori dell'Assemblea dei soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiede, provvede a costituire l'Ufficio di Segreteria nelle persone del Tesoriere, del Segretario e di altri tre soci destinati ad assistere la presidenza per la verifica dei poteri, lo scrutinio dei voti e l'espletamento di ogni eventuale altro adempimento necessario.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria avanzata da almeno un terzo dei soci, secondo la previsione del comma quarto dell'art. 8 dello Statuto, deve pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata, contenente le motivazioni della richiesta e la proposta dei temi da porre in discussione, con l'indicazione in apposito elenco dei nomi dei soci richiedenti con a fianco le firme degli stessi. Le richieste della specie avanzate da un numero di soci inferiore ad un terzo non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno archiviate con delibera del Consiglio di Amministrazione. Ad avvenuta ricezione della richiesta avanzata secondo le modalità che precedono da almeno un terzo dei soci, il Presidente, entro trenta giorni dal ricevimento, e previa informazione al Consiglio di Amministrazione, provvede a convocare l'Assemblea straordinaria. La convocazione è effettuata con le modalità e nei tempi previsti all'articolo 8, comma 2, dello Statuto.

La regolarità dei pagamenti delle quote associative ai fini dell'esercizio del diritto di voto è verificata, all'atto dell'apertura dei lavori, dalla Segreteria dell'Assemblea. La Segreteria medesima verificherà pure la regolarità delle deleghe. Sulla base delle positive risultanze delle registrazioni e delle preliminari verifiche effettuate dalla Segreteria dell'Assemblea e dell'elenco dei soci aventi diritto al voto appositamente predisposto, il Presidente dichiara regolarmente costituita l'Assemblea.

Le modifiche statutarie e l'istituzione di nuove sezioni sono proposte all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione. Analoghe proposte possono essere avanzate da un numero di soci non inferiore a dieci con atto scritto da inoltrarsi al Consiglio di Amministrazione non oltre il termine del trentuno marzo.

Il Consiglio di Amministrazione, valutate le proposte avanzate dai soci, provvederà, se condivise, a sottoporle all'Assemblea per le determinazioni di competenza.

Articolo 5 - Organi operativi dell'Associazione. Sono organi operativi dell'Associazione il Segretario, il Tesoriere ed i collaboratori di consulenza ed amministrativi.

A. Il Segretario cura gli uffici ed i servizi di segreteria dell'Associazione, redige e tiene i verbali dei lavori

dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione. Egli trasmette alle Sezioni i verbali dell'Assemblea nei trenta giorni successivi alla chiusura dei lavori; porta di volta in volta all'approvazione del Consiglio di amministrazione il verbale relativo alla seduta precedente. Il Segretario dura in carica un anno; può essere riconfermato di anno in anno; può essere sostituito per gravi motivi.

- B. Il Tesoriere**, sotto la diretta sorveglianza del Presidente, gestisce i fondi dell'Associazione ed effettua, su autorizzazione del Presidente, i pagamenti d'importo unitario non superiore a 50 Euro. I pagamenti d'importo superiore saranno effettuati con emissione di assegni bancari o con altro mezzo di pagamento, con doppia firma di traenza. Il Tesoriere cura l'incasso delle somme comunque di pertinenza dell'Associazione provvedendo a versarle presso la banca prescelta dal Consiglio di Amministrazione. Le somme dovranno essere depositate in conti distinti a seconda che costituiscano quote associative ovvero contribuzioni volontarie ed erogazioni liberali.

Il Tesoriere cura la gestione secondo corretti principi contabili, nel rispetto delle norme di diritto comune, amministrative e tributarie vigenti. E' affidata al Tesoriere, inoltre, la gestione contabile del *Fondo di Solidarietà* di cui all'art. 15 dello Statuto, secondo i criteri dettati dall'apposito Regolamento, quivi compresa la redazione del bilancio consuntivo settoriale che deve essere realizzata entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Entro il 31 marzo successivo all'esercizio finanziario, il Tesoriere, infine, redige i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, le situazioni contabili e patrimoniali periodiche dell'Associazione, nonché il bilancio consuntivo settoriale del Fondo di Solidarietà, le cui risultanze, peraltro, sono ricomprese nel bilancio annuale consuntivo dell'Associazione.

Il Tesoriere dura in carica un anno; può essere riconfermato di anno in anno; può essere sostituito per gravi motivi.

- C. I collaboratori consulenti**, cui è demandato il compito di collaborare con il Consiglio di amministrazione per la realizzazione degli scopi e delle finalità statutarie.

- D. I collaboratori amministrativi**, cui è demandata la funzione di collaborare con il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione.

Tutti i collaboratori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere nominati collaboratori anche persone non associate, in possesso di particolari e significative qualità morali e professionali.

Articolo 6 - Adempimenti dell'Assemblea dei Soci della Sezione. In relazione a quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci della Sezione deve approvare, per la successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, il programma dell'attività che intende svolgere nel corso dell'anno sociale. Tale programma, integrativo del programma generale, deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione *per gli adempimenti previsti dall'art.8, comma terzo, dello Statuto non oltre il 30 aprile.*

Articolo 7 - Informativa al Consiglio Direttivo delle Sezioni. Deve essere cura del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione portare tempestivamente a conoscenza del Comitato Direttivo delle Sezioni le risoluzioni adottate dagli organi amministrativi centrali dell'Associazione e il programma delle attività sociali approvato dall'Assemblea generale dei Soci, *nonché le eventuali variazioni apportate dalla medesima Assemblea a termini dell'art.8, comma terzo, dello Statuto*

Articolo 8 - Modalità di versamento della quota associativa annuale. Al fine di garantire la tempestiva acquisizione delle risorse necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione, i soci sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale, nella misura fissata dall'Assemblea Generale, mediante rilascio al Banco di Sardegna di disposizione permanente di addebito sul proprio conto corrente sotto la data del **30 aprile** di ciascun anno. Copia della disposizione di addebito deve essere trasmessa dal socio al Segretario dell'Associazione unitamente alla richiesta di iscrizione.

Articolo 9 - Disposizioni transitorie. E' cura dei soci che hanno assunto l'iniziativa di promuovere la costituzione dell'Associazione formare la lista dei candidati per l'elezione del primo Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea costituente.

I soci che intervengono all'Assemblea costituente rilasciano a mani del socio incaricato dal Presidente eletto copia della disposizione permanente di addebito sul proprio conto corrente della quota associativa annuale spettante all'Associazione, quivi compresa la quota relativa all'esercizio finanziario 2002.

